REGOLAMENTO MUTUALISTICO DI CONFERIMENTO
(proposto all'Assemblea Generale del. 04.06.2026)

Articolo 1: Premesse e riferimenti

Il presente Regolamento disciplina il rapporto mutualistico fra la Comunità Energetica Rinnovabile (di seguito C.E.R.) ed i soci cooperatori e, in applicazione dell'art. 8 dello Statuto Sociale, le modalità di ripartizione dei benefici conseguenti alle incentivazioni della C.E.R., nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 199/2021, dal D.M. 414 del 7.12.2023 e dalle regole operative GSE conseguenti e dei relativi provvedimenti attuativi e delle successive modifiche di legge. Esso determina condizioni, criteri e modalità per la valorizzazione del conferimento da parte dei soci dell'utilità derivante dai propri consumi e/o dall'eccedenza di produzione di energia elettrica immessa in rete ai fini della condivisione necessaria all'attività caratteristica della C.E.R. e a completamento delle disposizioni dello Statuto Sociale.

La competenza ad approvare e modificare il Regolamento è riservata all'Assemblea Ordinaria dei Soci, con le maggioranze previste dall'Assemblea Straordinaria, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto. Il Regolamento può essere modificato su proposta del Consiglio di Amministrazione che, a tal fine, deve convocare l'Assemblea dei soci affinché deliberi in tal senso.

Articolo 2: Conferimento

Ai sensi dell'art.7 dello Statuto i soci cooperatori hanno l'obbligo di conferire l'utilità derivante, con riferimento ai propri POD connessi alla rete elettrica:

1. dall'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, se produttori;
2. dal consumo di energia elettrica, se consumatori;
3. dal consumo e dall'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, se prosumer.

In tale direzione, i soci si impegnano a sottoscrivere la documentazione necessaria ai fini dell'accesso al servizio di autoconsumo diffuso, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina di riferimento e dalle relative disposizioni tecniche di attuazione.

Si obbligano, inoltre, a consentire alla C.E.R. di accedere ai dati relativi e alle misure connesse.

Articolo 3: Definizioni e componenti attive

Il presente regolamento disciplina le modalità di ripartizione dei seguenti Contributi economici spettanti alla C.E.R. ammessa al servizio per l'autoconsumo diffuso (in seguito "Contributi economici"):

I. Tariffa incentivante sotto forma di tariffa premio (in seguito "Tariffa premio"), riconosciuta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs n. 199/2021 e del Decreto MASE 414 del 7.12.2023 e dei relativi provvedimenti attuativi e delle successive modifiche di legge;
II. Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata (in seguito "Contributo di valorizzazione"), determinato ai sensi dell'art. 32 comma 3 del D.Lgs n. 199/2021, dell'art. 6.4 dell'Allegato A alla Delibera deliberazione 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente e dei relativi provvedimenti attuativi e delle successive modifiche di legge.

Articolo 4: Vincolo di destinazione della Tariffa incentivante sotto forma di Tariffa premio

La normativa di riferimento stabilisce che l'eventuale importo della Tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale nella norma stessa, sia destinato a:

1. soci consumatori diversi dalle imprese;
   e/o
2. finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione (in seguito "attività a sostegno del territorio o delle Comunità locali").

La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale.

L'utilizzo dell'intero importo della Tariffa premio eccedentaria sarà quindi vincolato e destinato, sulla base di apposita delibera dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore di:

- soci consumatori diversi dalle imprese: in tal caso si rimanda all'art. 6.
  e/o
- Attività a sostegno del territorio o delle Comunità locali: in tal caso si rimanda all'art. 5.

Articolo 5: Determinazione delle attività a sostegno del territorio e delle Comunità locali

In presenza di un utile d'esercizio, la C.E.R. potrà destinare una quota a sostegno di progetti tesi a perseguire benefici ambientali, economici e sociali a livello di Comunità, anche al fine di eliminare o ridurre situazioni di povertà energetica.

Sarà cura del Consiglio di Amministrazione definire un importo a sostegno di tali progetti, in base alle esigenze economiche, finanziarie, patrimoniali e di budget della C.E.R.

Il Consiglio di Amministrazione li presenterà all'Assemblea dei Soci.

A tale scopo la C.E.R.:

- Destinerà alle attività di sostegno del territorio e delle Comunità locali, gli importi introitati a titolo di Tariffa premio eccedentaria vincolata non corrisposti ai soci consumatori diversi dalle imprese;
- in presenza delle condizioni previste all'art. 7, potrà destinare ulteriori importi derivanti

da:

- Tariffa premio non vincolata;
- Contributo di valorizzazione non corrisposto ai soci.

Articolo 6: Determinazione del Corrispettivo ai Soci

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce annualmente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4, la quota percentuale dei contributi economici complessivamente percepiti dalla C.E.R. da destinare ai soci a titolo di corrispettivo per la condivisione dell'energia.

2. Ai fini della determinazione della quota distribuibile, i contributi economici sono considerati al netto delle seguenti componenti:

a) somme vincolate ai sensi della normativa vigente;

b) risorse eventualmente destinate ad attività a sostegno del territorio e delle Comunità locali, ai sensi dell'art. 5;

c) costi di gestione, funzionamento e sviluppo della C.E.R.

d) somme accantonate per il consolidamento patrimoniale.

3. La quota percentuale rimanente così determinata è destinata ai soci con riferimento a ciascun esercizio.

4. La distribuzione individuale tra i soci avviene secondo i seguenti criteri:

a) **una quota pari al 60% è attribuita ai soci produttori**, proporzionalmente all'energia elettrica condivisa nella condivisione;

b) **una quota pari al 40% è attribuita ai soci consumatori**, di cui:

- il 40% massimo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione distribuito in misura uguale tra tutti i soci consumatori;
- la quota restante distribuita proporzionalmente all'energia elettrica condivisa nella configurazione.

Ai fini del presente comma, i soci prosumer partecipano alla ripartizione sia in qualità di produttori, sia in qualità di consumatori, limitatamente alle rispettive quote di energia immessa in

rete e di energia prelevata, secondo i criteri di cui ai commi precedenti. La loro posizione è pertanto determinata separatamente per la componente produttiva e per la componente di consumo.

In ogni caso, al fine di garantire lo scambio mutualistico, è riconosciuto a ciascun socio un corrispettivo minimo pari a euro 0,01 per ciascun esercizio, indipendentemente dall'entità del contributo energetico apportato.

Poiché l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa e auto consumata è calcolata rispetto ad impianti di produzione e punti di prelievo connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria**, la quota spettante ai soci è corrisposta in funzione dell'ubicazione delle loro utenze nella rispettiva cabina primaria e secondo le indicazioni di legge.**

Il GSE rende disponibili al Referente, attraverso il portale informatico, i dati e le grandezze energetiche di ogni singolo punto di connessione afferente alla configurazione utilizzata per la valorizzazione dei contributi spettanti e che potranno quindi servire per definire gli importi da corrispondere ai soci.

Articolo 7: Condizioni per la determinazione di ulteriori importi ai soci a titolo di Corrispettivo o per attività a sostegno del territorio e delle Comunità locali

Nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea dei soci, l'erogazione di ulteriori importi rispetto alla tariffa premio eccedentaria vincolata, da destinare ai soci a titolo di corrispettivo ovvero per finalità sociali.

Tale proposta può essere formulata esclusivamente in presenza di adeguate condizioni di equilibrio economico-finanziario della Società, verificate sulla base di uno o più dei seguenti indicatori:

a) rapporto tra patrimonio netto e indebitamento complessivo pari o superiore a **0,40**;

b) rapporto tra patrimonio netto e indebitamento bancario netto pari o superiore a **0,60**;

c) indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra (patrimonio netto + debiti a medio-lungo termine) e attivo immobilizzato, pari o superiore a **1,10**;

d) incidenza delle perdite pregresse sul patrimonio netto, registrate negli ultimi **tre esercizi**, inferiore o uguale al **20%**.

e) qualora la società avesse conseguito un utile superiore a 5000 €.

La sussistenza delle condizioni di cui sopra è verificata dal Consiglio di Amministrazione in sede di predisposizione del progetto di bilancio e del budget annuale.

In ogni caso, le eventuali erogazioni aggiuntive devono risultare compatibili con il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della C.E.R. e con gli obiettivi di consolidamento patrimoniale e sviluppo della stessa.

In via prudenziale, le erogazioni di cui al presente articolo possono essere ulteriormente limitate qualora siano programmati investimenti rilevanti nei successivi ventiquattro mesi, tali da incidere in modo significativo sulla capacità finanziaria della C.E.R. In tali ipotesi, il Consiglio di Amministrazione ne tiene conto nella formulazione della proposta all'Assemblea.

Articolo 8: Liquidazione del corrispettivo

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea dei soci le modalità di erogazione diretta delle somme spettanti ai soci sulla base dei criteri indicati nel precedente art. 6. Essa potrà essere effettuata nelle seguenti forme:

- liquidazione in denaro;
- tramite l'assegnazione in natura mediante il riconoscimento di un buono spesa o un voucher di pari valore da spendere presso strutture convenzionate con la C.E.R. o con la rete di riferimento Cooperativa di appartenenza o attraverso l'app InCooperazione.

La liquidazione in denaro ai soci è ammessa nel caso in cui l'ammontare individuale delle somme spettanti sia superiore ad € 20,00. Nel caso di somme di importo inferiore potrà essere prevista:

- l'erogazione in natura come sopra descritto;
  oppure
- la mancata erogazione al termine dell'esercizio di maturazione. In tal caso gli importi spettanti al socio saranno corrisposti cumulativamente al superamento dell'importo stabilito sopra ed in ogni caso al massimo trascorsi 3 anni dalla maturazione del primo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere, al termine del primo semestre dell'anno solare, al calcolo e all'erogazione di un acconto spettante a ciascun socio e ad agire a titolo di conguaglio dopo la chiusura dell'esercizio e in sede di approvazione del bilancio.

In assenza di un quadro normativo e di una disciplina tributaria che consentano di gestire con inequivocabile certezza le erogazioni derivanti dal presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione potrà, in ottica prudenziale, iscrivere a bilancio gli importi a debito nei confronti dei soci e non liquidarli. Essi potranno essere corrisposti ai soci stessi quando i contesti normativi e tributari saranno definiti.

Articolo 9: Rendiconto dei corrispettivi erogati ai soci

Il Consiglio di Amministrazione predisporrà annualmente una rendicontazione dettagliata su base annuale, da fornire al GSE, dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione. Per tale scopo il GSE prevede che qualsiasi configurazione sia tenuta a mantenere

una contabilità separata per i diversi tipi di contribuzione che riceverà.

Il rendiconto sarà illustrato ai soci in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio e pubblicato sul sito della C.E.R.

Il rendiconto sarà inserito nella relazione sulla gestione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2428 c.c. o in alternativa nella nota integrativa in mancanza della relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 bis e 2435 ter.

Articolo 10: Corrispettivo a titolo di indennizzo dovuto dai soci a tutela dell'equilibrio della Comunità.

Il corrispettivo a titolo di indennizzo di cui all'art.10 comma 3, dello Statuto, previsto nel caso in cui un socio receda dalla società, si applica ai soli soci, produttori e consumatori, considerati rilevanti.

Sono considerati:

- **produttori rilevanti** i soci titolari di impianti di produzione da fonte rinnovabile la cui potenza installata o produzione annua rappresenti una quota superiore al 5% del totale di ciascuna cabina primaria che ha generato incentivo tramite condivisione;
- **consumatori rilevanti** i soci il cui consumo annuo rappresenti una quota superiore al 5% del consumo totale di ciascuna cabina primaria che ha generato incentivo tramite la condivisione;

L'importo del corrispettivo previsto per il recesso dei soci rilevanti per la configurazione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione attraverso la seguente formula:

- **produttori rilevanti**: per i soci titolari di impianti di produzione l'importo sarà pari al 20% dell'incentivo potenziale (calcolato sulla media dei 3 mesi precedenti la conclusione del rapporto mutualistico) e relativo al successivo mese decorrente dalla data di recesso prevista per il rapporto mutualistico.
- **consumatori rilevanti**: per i soci consumatori l'importo sarà pari al 20% dell'incentivo potenziale (calcolato sulla media dei 3 mesi precedenti la conclusione del rapporto mutualistico) e relativo al successivo mese decorrente dalla data di recesso prevista per il rapporto mutualistico.

Qualora, a seguito del recesso del socio rilevante, la configurazione non perda l'incentivo per effetto dell'ingresso di nuovi soci consumatori o produttori per la medesima potenza di produzione o per il medesimo consumo, il corrispettivo di cui al presente articolo non sarà applicato. La verifica verrà svolta sulla base delle cabine primarie di riferimento ove opera il socio rilevante recedente.

La Società Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso della quota, del sovraprezzo, o dal pagamento della prestazione e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da questo corrispettivo, da risarcimento danni e da prestazioni fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del Codice Civile.

Per i soci non qualificabili come rilevanti, non è previsto nessun corrispettivo.

Articolo 11: Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia allo statuto della C.E.R. e alla disciplina di legge in materia.